AHK Deutsch-Italienische Handelskammer
Camera di Commercio Italo-Germanica

NORME &TRIBUTI

NEWSLETTER | 2022

EVENTI

11.05.2022

Contrasto all'Illicit Trade: investigazioni sul gray market e contraffazione

c/o AHK Italien, Via G. Fara 26, 20124 Milano

In collaborazione con Kroll Associates Srl, azienda socia AHK Italien

Per ulteriori informazioni cliccare **qui**

NEWSLETTER NORME &TRIBUTI

INDICE

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: Obbligo di formazione del datore di lavoro. . . . . Pagina 5

GERMANIA: Proroga del regolamento Covid19 - copertura incidente sul lavoro in homeoffice . . . . . Pagina 5

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: Costituzione di S.r.l. online . . . . . Pagina 6

GERMANIA: La responsabilità dell'amministratore delegato nella GmbH & Co. KG . . Pagina 6

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: Partnership estere e convenzioni contro le doppie imposizioni. . . . . Pagina 7

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: I transfer pricing adjustment e gli obblighi di comunicazione ai fini DAC 6. . . . . Pagina 7

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: Proposta di Regolamento europeo sull'accesso e sull'uso equo dei dati - Data Act . . . . . Pagina 8

TMT – TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY

ITALIA: Le nuove Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. . . . . Pagina 8

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: Holding e immobiliari di gestione: rivalutazione alberghi "pacifica" anche per il fisco . . . . . Pagina 9

GERMANIA: FG Münster: dubbi costituzionali sul regime sanzionatorio per pagamento tardivo . . . . . Pagina 9

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

ITALIA: Cybercrime e responsabilità da reato degli enti . . . . . Pagina 10

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

ITALIA: Reati contro il patrimonio culturale e responsabilità da reato degli enti . . Pagina 10

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: La rivalutazione di terreni e di partecipazioni all'1.01.22. . . . . Pagina 11

NEWSLETTER NORME &TRIBUTI

INDICE

DIRITTO SINDACALE

ITALIA: Cessione di ramo d'azienda: la RSA preesistente non decade automaticamente. . . . . Pagina 11

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

ITALIA: Il diritto del mediatore alla provvigione e il rapporto causale . . . . . Pagina 12

GERMANIA: La creazione di contatti commerciali non è sempre un'attività propria dell'agente . . . . . Pagina 12

APPALTI

ITALIA: I criteri premiali nei contratti pubblici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza . . . . . Pagina 13

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: Valore del giudicato in sede fallimentare . . . . . Pagina 13

DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: Limiti alla cessione dei crediti fiscali edilizi . . . . . Pagina 14

RETAIL & REAL ESTATE

ITALIA: La diffusione del greenwashing nel settore retail e le tutele a favore dei consumatori . . . . . Pagina 14

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

ITALIA: Contributo agli oneri di funzionamento dell'AGCM 2022 . . . . . Pagina 15

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

GERMANIA: Diffide ingiustificate a causa di AdWords . . . . . Pagina 15

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

ITALIA: Cripto asset: cosa cambia con l'introduzione del D.M. del 13.01.22 . . . . Pagina 16

DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI

ITALIA: Lodo e impugnazione . . . . . Pagina 16

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: Perquisizione di una borsa in sede di ispezione fiscale. . . . . Pagina 17

IVA E DAZI

ITALIA: Import-export Russia e Ucraina - restrizioni e deroghe . . . . . Pagina 17

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: OBBLIGO DI FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

S. Hein

Tra le varie modifiche apportate dal c.d. Decreto Fiscale (D.L. 146/21) all'art. 37 del D.Lgs. 81/08, vi è l'introduzione nel settimo comma di un obbligo di formazione anche a carico del datore di lavoro sui temi di salute e sicurezza del lavoro. Quest'ultimo viene pertanto equiparato ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori, che erano già tenuti per legge a rispettare tale dovere. Le specifiche tecniche sul contenuto e sulle modalità di addestramento sono demandate alla Conferenza Stato-Regioni, che dovrà adottare - entro il 30.06.22 - un accordo per "l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro". Tale documento dovrà inoltre stabilire come avverrà la "verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro" nonché determinare le "modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa". La circolare n. 1/22 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che "la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo", che costituisce elemento essenziale per individuare la portata dell'obbligo di formazione.

STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI
SUSANNE HEIN

Avv. e RAin Susanne Hein | susanne.hein@susannehein.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

GERMANIA: PROROGA DEL REGOLAMENTO COVID19 – COPERTURA INCIDENTE SUL LAVORO IN HOMEOFFICE

A. Seitz

Il Governo federale ha prorogato il regolamento sulla sicurezza sul lavoro SARS-CoV-2 fino al 25.05.22. Nell'ambito della necessaria valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve stabilire un piano di igiene, offrire corona-test gratuiti (1ª settimana) nonché verificare la possibilità di lavorare in home-office e la necessità dell'uso delle mascherine se altre misure di protezione non sono sufficienti. I datori di lavoro devono fornire informazioni sui rischi del Covid19 e sulle possibilità di vaccinazione, oltre a renderla possibile durante l'orario di lavoro. La Germania non ha ancora superato la quinta ondata, come fatto presente dal Ministro del Lavoro, e le aziende e i lavoratori devono ancora adoperare misure preventive per un periodo di transizione.

A. Santonocito-Pluta

Il Tribunale federale sociale, con sentenza dell'8.12.21, ha deciso che un incidente sul lavoro verificatosi nel percorso dal letto alla postazione home-office è coperto dall'assicurazione legale contro gli infortuni. L'attore era caduto sulle scale recandosi di mattina dalla stanza da letto all'ufficio in casa. Viene dunque considerato come infortunio sul lavoro e coperto dall'assicurazione l'infortunio che si verifica nell'ambito di un'attività che il lavoratore pone in essere per conto del datore di lavoro. L'attore è stato in grado di convincere i giudici di questa interpretazione addirittura solo in ultima istanza.

MADER STADLER FISCHER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE
WIRTSCHAFTSPRÜFER

RA Alexander Seitz, LL.M. Eur. |
a.seitz@mader-stadler.de
Avv. Dr. Alessandra Santonocito-Pluta |
a.santonocito-pluta@mader-stadler.de
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: COSTITUZIONE DI S.R.L. ONLINE

Anche in Italia è possibile costituire S.r.l. (ordinarie o semplificate) online, utilizzando esclusivamente strumenti digitali senza recarsi fisicamente dal notaio. Con le nuove regole (D.Lgs. 183/21 inerente all'uso di strumenti digitali nel diritto societario) non servono quindi più procure autenticate da notaio e, in taluni casi, munite di apostille o legalizzate, con conseguente semplificazione dell'iter costitutivo e riduzione di tempi e costi. Il Consiglio Nazionale del Notariato ha infatti predisposto e gestisce una piattaforma telematica alla quale i soggetti coinvolti partecipano con propri dispositivi e che consente di operare con semplicità da remoto mediante documento di identità elettronico e firma digitale, senza vincoli territoriali. Inoltre, saranno a disposizione modelli standard di atto costitutivo predisposti – in italiano e inglese - dal Ministro dello sviluppo economico e pubblicati sul sito di ogni Camera di Commercio. Sebbene la nuova procedura sia attualmente applicabile solo per S.r.l. costituite mediante conferimenti in denaro (anticipatamente versati su un conto corrente ad hoc) – con esclusione, quindi, di S.r.l. costituite con versamenti in natura e, in ogni caso, delle S.p.A. –, si tratta decisamente di un cambiamento epocale che soddisfa soprattutto le esigenze di società estere, offrendo uno strumento economico per la creazione di sedi in Italia.

M. Leonardi

D. Runggaldier

Molinari Agostinelli
studio legale

Avv. Marco Leonardi | m.leonardi@malaw.it
Avv. Daniela Runggaldier | d.runggaldier@malaw.it

GERMANIA: LA RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO NELLA GMBH & CO. KG

In una nuova pronuncia sulla responsabilità degli amministratori delegati in una GmbH & Co. KG, la Corte di Appello di Amburgo ha preso posizione (sentenza del 17.09.21, 11 U 71/20). In Germania, la GmbH & Co. KG è una forma diffusa di società in accomandita, in cui l'unico socio personalmente responsabile è una GmbH. La struttura societaria di una società di persone è così combinata con la responsabilità limitata di una GmbH. Normalmente, gli affari della GmbH & Co. KG sono gestiti dalla GmbH, la quale è personalmente responsabile. Nel caso oggetto della decisione, tuttavia, la gestione era stata affidata a un socio accomandante, anch'esso strutturato nella forma giuridica di una GmbH. L'amministratore delegato di questa GmbH-socio accomandante aveva concesso prestiti a terzi, per conto della GmbH & Co. KG, senza che questi prestiti fossero però sufficientemente garantiti. La Corte di Appello di Amburgo ha stabilito che l'amministratore di una GmbH accomandataria debba essere ritenuto responsabile dei danni alla GmbH & Co. KG proprio come l'amministratore delegato di una GmbH che sia socio personalmente responsabile. La decisione è stata rinviata alla Corte Suprema Federale per una revisione.

W. Liebau

Luther.

RA Wolfgang Liebau | wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: PARTNERSHIP ESTERE E CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

P. Pagani

Con la risposta a interpello n. 17 di metà gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un'ulteriore conferma in merito al trattamento convenzionale da applicare ai flussi reddituali, nel caso specifico dividendi, erogati da una società di capitali italiana a un soggetto trasparente estero, nel caso specifico una società di persone britannica.

Generalmente, in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni, come nel caso di quella vigente tra Italia e Regno Unito, le società di persone non possono fruire dei benefici convenzionali (ad esempio, della riduzione della misura delle ritenute d'imposta) poiché prive di soggettività passiva propria e, pertanto, non qualificabili come "persone residenti" ai fini dei trattati. L'amministrazione finanziaria ha confermato, tuttavia, che in tale evenienza possono beneficiare della Convenzione i soci, in relazione alla parte di reddito loro imputata, qualora, oltre che beneficiari effettivi, siano altresì soggetti a imposizione nel proprio Paese di residenza.

A tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate conferma come il requisito dell'assoggettamento a imposizione debba essere inteso in termini potenziali (cosiddetta liability to tax, ossia in termini di inclusione tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito nel Paese di residenza).

HAGER & PARTNERS

Dott. Paolo Pagani | paolo.pagani@hager-partners.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: I TRANSFER PRICING ADJUSTMENT E GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AI FINI DAC 6

G. Doneddu

La direttiva DAC 6 prevede, con gli hallmark di tipo C, l'obbligo di comunicazione dei meccanismi, effettuati tra due o più imprese associate, che implicano pagamenti transfrontalieri deducibili nel caso in cui il destinatario sia residente fiscalmente in una giurisdizione che: (i) non impone alcuna imposta sul reddito delle società o impone un'imposta il cui tasso è prossimo allo zero (i.e. hallmark C.1.b.1); oppure (ii) è inserita in un elenco di giurisdizioni di Paesi terzi valutate dall'OCSE come non collaborative (i.e. hallmark C.1.b.2).

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 78/21, ha chiarito che potrebbero rientrare, in tali categorie, gli aggiustamenti ai prezzi di trasferimento (c.d. TP adjustment) effettuati con le seguenti modalità: (a) durante l'anno le società fatturano i prodotti alle controllate estere sulla base di un listino ex ante; (b) alla fine del periodo d'imposta, sono apportati degli aggiustamenti per garantire alle controllate un margine in linea con il principio di libera concorrenza. Tali aggiustamenti possono essere qualificati come pagamenti deducibili, con il conseguente obbligo di comunicazione, nel caso in cui dovessero risultare soddisfatti il criterio della potenziale riduzione di imposta e del vantaggio principale, per l'hallmark C.1.b.1, e il criterio della potenziale riduzione di imposta per l'hallmark C.1.b.2.

Pirola Pennuto Zei & Associati
studio di consulenza tributaria e legale

Dott. Guido Doneddu, Partner | guido.doneddu@studiopirola.com

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: PROPOSTA DI REGOLAMENTO EUROPEO SULL'ACCESSO E SULL'USO EQUO DEI DATI – DATA ACT

F. Terenzi

La Commissione Europea - nell'ambito della strategia europea in materia di dati - ha adottato il 23.02.22 una proposta di "Regolamento europeo relativo a norme armonizzate sull'accesso e sull'uso equo dei dati" ("Data Act"). Il Data Act integra il quadro delineato dal Regolamento sulla governance dei dati proposto nel novembre 2020. Il Data Act - in particolare - prevede: (i) l'estensione del diritto di accesso ai dati oggetto dell'Internet of Things (IoT); (ii) clausole contrattuali più eque ed efficaci a tutela delle PMI- tipicamente in una posizione di contrattazione più debole; (iii) la previsione di un'autorizzazione da parte dell'utente al titolare dei dati per l'accesso ai dati da parte di terzi fornitori di servizi, con esclusione delle PMI; (iv) regole per l'accesso e utilizzo dei dati - detenuti dal settore privato - da parte del settore pubblico; (v) migliorare le condizioni per imprese e consumatori per usufruire di servizi cloud/edge nell'UE e facilitare il passaggio da un fornitore all'altro di servizi di archiviazione dati, sbloccando il mercato del cloud dell'UE; (vi) limitare il campo di applicazione del diritto sui generis (direttiva banche dati) alle banche dati contenenti dati ottenuti o generati dall'uso di un prodotto o servizio connesso; (vii) estendere il diritto alla portabilità oltre le basi giuridiche (contratto/consenso) previste dal GDPR.

Rödl & Partner

Avv. Flavia Terenzi, Senior Associate |
flavia.terenzi@roedl.com
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

TMT – TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY

ITALIA: LE NUOVE LINEE GUIDA AGID SULLA FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

C. Impalà

Dal 1.01.22 sono entrate definitivamente in vigore le nuove Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (quali, ad esempio, le fatture elettroniche, i contratti firmati digitalmente, i messaggi mail inviati tramite Posta Elettronica Certificata, ecc.) adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale a settembre 2020 e finalizzate ad aggiornare e incorporare in un unico testo le regole tecniche e le circolari in materia precedentemente in vigore. La normativa di riferimento prevede, infatti, che tutti i documenti informatici devono essere oggetto di conservazione digitale secondo specifiche regole tecniche affinché sia possibile soddisfare gli effetti di legge e assicurare la loro autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità. A tal fine, le Linee Guida AgID dettano nuove procedure e obblighi che devono essere rispettati non solo dalle pubbliche amministrazioni, dai gestori di servizi pubblici, dalle società di controllo pubblico, ma anche dai privati, laddove le regole previste non si rivolgano esclusivamente alle pubbliche amministrazioni. Tra le principali novità introdotte dalle nuove Linee Guida AgID, si segnalano gli obblighi di (i) nominare il responsabile della conservazione; (ii) redigere il manuale della conservazione e curarne l'aggiornamento; (iii) verificare le attività di conservazione. Tali obblighi ricadono anche sui soggetti privati che abbiano deciso di demandare il processo di conservazione a un conservatore terzo, consentendo, in questo caso, di affidare esternamente alcune attività individuate dalle Linee Guida.

MORRI ROSSETTI

Avv. Carlo Impalà | Carlo.Impala@MorriRossetti.it

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: HOLDING E IMMOBILIARI DI GESTIONE: RIVALUTAZIONE ALBERGHI "PACIFICA" ANCHE PER IL FISCO

Con la Circolare 6/E pubblicata il 1.03.22, l'Agenzia delle Entrate, in considerazione dell'introduzione della norma di interpretazione autentica dell'articolo 6bis del D.L. 23/20, apre alla rivalutazione gratuita degli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione. In particolare, l'Agenzia delle Entrate muta il proprio orientamento in merito alla possibilità per le holding, che concedono un immobile in locazione ad una propria controllata, di riconoscere i maggiori valori in bilancio senza il versamento di alcuna imposta sostitutiva. Difatti, al fine di beneficiare dell'agevolazione, è necessario che contestualmente vengano soddisfatti due requisiti: 1) l'immobile locato deve essere destinato allo svolgimento di una attività alberghiera; 2) il locatario deve essere un soggetto operante nel settore alberghiero e termale. Il requisito soggettivo è riferito al solo locatario, escludendo la necessaria sussistenza di tale presupposto in capo al locatore, il quale non deve necessariamente essere qualificato come soggetto operante nel settore alberghiero e termale. A fronte di tale interpretazione, le holding così come le immobiliari di gestione potranno considerare la possibilità di rivalutare gratuitamente, nel bilancio 2021, gli immobili di tipo alberghiero concessi in locazione ad operatori del settore.

H. Hilpold

G. Frigerio

bureau Plattner

Dott. Hannes Hilpold | hannes.hilpold@bureauplattner.com
Dott. Giorgio Frigerio | giorgio.frigerio@bureauplattner.com

GERMANIA: FG MÜNSTER: DUBBI COSTITUZIONALI SUL REGIME SANZIONATORIO PER PAGAMENTO TARDIVO

Con ordinanza del 16.12.21 (12 V 2684/21 AO) la Commissione tributaria di Münster ha concesso, su richiesta di una GmbH, la sospensione dell'esecuzione di un accertamento in cui erano state fissate le sanzioni per il tardivo pagamento delle imposte. Qualora le imposte non vengano corrisposte entro la data di scadenza, deve essere corrisposta una sanzione pari all'1% dell'importo delle imposte non versate per ogni mese iniziato. Ciò corrisponde ad un tasso di interesse del 12% all'anno. Le sanzioni per pagamento tardivo sono, da un lato, un mezzo per esercitare pressione sul contribuente, al fine di fargli rispettare le scadenze, dall'altro tali sanzioni hanno anche natura di interessi, in quanto destinate a compensare il vantaggio economico ottenuto dal contribuente.

R. Mader

A seguito della recente giurisprudenza della Corte Costituzionale tedesca sull'incostituzionalità degli interessi sulle imposte arretrate, la Commissione tributaria di Münster, nel caso oggetto della controversia, ha espresso dubbi costituzionali sull'ammontare delle sanzioni stabilito dalla legge e ha quindi sospeso l'esecuzione dell'intero importo calcolato: secondo la Commissione, infatti, non è possibile dividere le sanzioni in una parte incostituzionale e una parte costituzionale. I contribuenti, pertanto, dovrebbero preventivamente presentare opposizione contro tali accertamenti, affinché non diventino definitivi.

A. Pensovecchio

MADER STADLER FISCHER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE
WIRTSCHAFTSPRÜFER

Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht | R.Mader@mader-stadler.de
RAin Anna Pensovecchio | a.pensovecchio@mader-stadler.de
Studio partner del Network "Norme & Tributi" della Camera di Commercio Italo-Germanica

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

ITALIA: CYBERCRIME E RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI

Il D.L. del 21.09.19, n. 105 (il c.d. "Decreto Cybersecurity"), ha apportato importanti modifiche in materia di responsabilità amministrativa degli enti con l'inserimento all'art. 24bis del D.Lgs. 231/01 ("Delitti informatici e trattamento illecito di dati") di un nuovo reato presupposto incentrato sulla violazione delle norme e delle procedure del Perimetro Nazionale di Sicurezza Cybernetica. La creazione di nuove ipotesi di reato rilevanti ex D.Lgs. 231/01 denota la rilevanza acquisita dalla cybersecurity anche in questo contesto normativo, rendendo opportuno per le imprese un aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 ove esistenti (ovvero l'implementazione ex novo nel caso in cui ne siano sprovviste) che riduca il rischio di commissione dei citati reati. L'elemento che accumuna la cybersecurity e la responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/01 consiste infatti nella promozione della sicurezza informatica realizzata mediante l'elaborazione e l'adozione di misure tecniche e organizzative volte a contrastare la proliferazione di reati informatici, commessi non solo ai danni dell'azienda ma anche all'interno della stessa, quale conseguenza della crescente digitalizzazione del lavoro e del massiccio ricorso allo smart working dal 2020 in avanti.

S. Bruno

B. Ricci

STUDIO LEGALE BRB

Avv. Stefano Bruno | s.bruno@brbstudiolegale.it
Avv. Biancamaria Ricci | b.ricci@brbstudiolegale.it

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

ITALIA: REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il progetto di legge di riforma della tutela penale del patrimonio culturale. In sostanza, vengono introdotte nel codice penale nuove ipotesi di reato oltre ad alcuni illeciti già previsti dal Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/04). Nel D.Lgs. 231/01, relativo alla responsabilità degli enti, viene introdotto, quale nuovo reato presupposto, l'art. 25septiesdecies: "Delitti contro il patrimonio culturale". È prevista l'applicabilità delle sanzioni interdittive richiamate dall'art. 9 co. 2 D.Lgs. 231/01, per una durata non superiore a 2 anni. Viene altresì introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25duodevicies, con riferimento, fra l'altro, alla responsabilità degli enti per il nuovo delitto di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518terdecies c.p.). Per violazioni può essere applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ex art. 16 co. 3 D.Lgs. 231/01. Infine, si segnala che vanno aggiornati i modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01 con riferimento alla valutazione dei rischi connessi ai predetti reati posti a tutela del patrimonio culturale.

K. Pfeifer

Rechtsanwaltssozietät
BRANDSTÄTTER
Studio legale associato

Avv. Karl Pfeifer | karl.pfeifer@brandstaetter.it

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E DI PARTECIPAZIONI ALL'1.01.22

Con il c.d. "Decreto Energia", D.L. 17/22, è stata riproposta la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali. In particolare, la nuova rivalutazione interessa i "beni" posseduti alla data dell'1.01.22 e l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione è stata aumentata al 14% sia per le partecipazioni (qualificate e non) che per i terreni. La redazione della perizia di stima da parte di un professionista abilitato (es. dottore commercialista) ed il versamento dell'imposta sostitutiva, oppure della prima di tre rate annuali di pari importo, devono essere effettuati entro il 15.06.22. Infine, viene confermata la possibilità di procedere con la rivalutazione di terreni e partecipazioni già oggetto di rivalutazione.

C. Andreatta

La convenienza della rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni deve essere valutata nella prospettiva di un possibile risparmio di imposta all'atto di cessione successiva dei beni, mettendo a confronto il 14% dell'imposta sostitutiva con la tassazione al 26% della plusvalenza successivamente realizzata.

S. Andreasi

PODINI & PARTNERS
Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozietät für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung

Dott. Claudio Andreatta | claudio.andreatta@data.bz.it
Dr.ssa Stefania Andreasi | stefania.andreasi@data.bz.it

DIRITTO SINDACALE

ITALIA: CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA: LA RSA PREESISTENTE NON DECADE AUTOMATICAMENTE

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 21.12.21, ha affermato che, salvo specifiche deroghe previste dalla normativa, il trasferimento d'azienda così come non incide negativamente sulla continuità dei rapporti di lavoro e sul mantenimento dei diritti e degli obblighi nascenti da tali rapporti, non osta di per sé alla continuità delle cariche e delle competenze sindacali interne instaurate sulla base dei rapporti di rappresentanza preesistenti. Ciò soprattutto quando il trasferimento riguarda tutti i lavoratori costituenti la "base elettorale" del rappresentante sindacale, anch'egli passato alle dipendenze dell'impresa cessionaria. Nel caso di specie, una azienda del terziario, dopo aver acquisito 4 rami d'azienda, informava i sindacati che (i) avrebbe applicato ai dipendenti ceduti il proprio CCNL, sostituendo così quello originariamente applicato e, per l'effetto, (ii) le RSA di tali rami erano "automaticamente e immediatamente decadute". Secondo il Tribunale non appare coerente con le finalità dell'art. 6 della Direttiva 2001/23/CE una interpretazione che abbia come effetto quello di privare i lavoratori ceduti della propria rappresentanza sindacale in un contesto delicato quale è quello del trasferimento d'azienda, con un meccanismo di "decadenza automatica e immediata" destinato a determinare, peraltro, un profondo squilibrio tra le due parti delle relazioni sindacali.

V. De Luca

E. Cannone

DE LUCA & PARTNERS
LABOUR & EMPLOYMENT LAWYERS. IN MILAN SINCE 1976.

Avv. Vittorio De Luca | vittorio.deluca@delucapartners.it
Avv. Elena Cannone | elena.cannone@delucapartners.it

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

ITALIA: IL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE E IL RAPPORTO CAUSALE

D. Bracchi

La Corte d'Appello di Palermo, sez. III civ., con la recente sentenza n. 2608 del 18.11.21 ha deciso quanto segue in merito al diritto del mediatore a ricevere la provvigione: tale diritto sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo; è viceversa sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la "messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire - attraverso fasi e vicende successive - alla conclusione del contratto. Ne consegue che la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio; ciò sempre che la conclusione dell'affare possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, così che, senza di essa, il negozio stesso - secondo i princìpi della causalità adeguata - non sarebbe stato concluso.

AGNOLI E GIUGGIOLI
STUDIO LEGALE

Avv. Daniele Bracchi | daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

GERMANIA: LA CREAZIONE DI CONTATTI COMMERCIALI NON È SEMPRE UN'ATTIVITÀ PROPRIA DELL'AGENTE

R. Budde

Secondo una sentenza della Corte di Appello (OLG) di Hamm del 30.09.21 (R.G. n. 18 U 74/20), un contratto di mediazione di contatti commerciali non finalizzato a promuovere la conclusione di veri e propri contratti non è un contratto di agenzia. L'attore aveva l'incarico di usare i suoi contatti nell'industria cartaria tedesca per stabilire contatti con queste cartiere tedesche per una società che importava prodotti di carta dalla Cina in Europa. La società stessa ha poi voluto utilizzare questi contatti per promuovere a sua volta la conclusione di contratti tra società cinesi e tedesche. La Corte ha ritenuto che l'attore non fosse da considerare un agente, in quanto non era suo compito promuovere la conclusione di veri e propri contratti; tuttavia, tra le parti si era realizzato un contratto di procacciamento di affari, per cui l'attore aveva tendenzialmente diritto a essere retribuito per l'attività da lui svolta. Visto che le parti non si erano accordate sull'importo della retribuzione e che non esisteva una retribuzione standard per tale attività, la Corte stessa ha colmato questa lacuna contrattuale mediante un'interpretazione integrativa del contratto, individuando come congrua retribuzione una provvigione equa basata sul fatturato.

CMS law·tax·future

Dr. Robert Budde | robert.budde@cms-hs.com

APPALTI

ITALIA: I CRITERI PREMIALI NEI CONTRATTI PUBBLICI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

A. Romano

Il PNRR prevede che nei "bandi di gara saranno indicati, come requisiti necessari e, in aggiunta, premiali dell'offerta, criteri orientati verso gli obiettivi di parità". A tal fine, l'art. 47 del D.L. 31.05.21, n. 77, oltre a definire ipotesi di requisiti necessari che il concorrente dovrà possedere a pena di esclusione, demanda ad apposite Linee Guida la definizione di ulteriori requisiti premiali.

Tali Linee Guida, adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7.12.21 - pubblicato nella GURI n. 309 del 30.12.21 -, riportano alcuni esempi di possibili clausole di premialità, indicando per ciascuno anche ipotesi di modalità di attribuzione del punteggio. Tra questi vi sono, in via esemplificativa: il possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente; l'impiego di persone con disabilità in quota eccedente l'obbligo minimo di legge e la previsione nell'organico aziendale del disability manager; l'adozione di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti.

Simili misure realizzano uno dei principali scopi del PNRR: l'attuazione di concrete politiche sociali volte all'inserimento nel mondo del lavoro di giovani, donne e persone con disabilità.

SATTA ROMANO&ASSOCIATI
www.sattaromano.it

Avv. Anna Romano |
segreteria@sattaromano.it

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: VALORE DEL GIUDICATO IN SEDE FALLIMENTARE

S. Grigolli

G. Mancini

La Corte di Cassazione (ord. 11.03.22, n. 8010) si è recentemente espressa per chiarire il senso di quanto dispone l'art. 96 co. 6 l.f., ossia che il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni adottate a seguito delle impugnazioni previste dalla legge fallimentare (opposizione allo stato passivo, impugnazione dei crediti e revocazione, tutti descritti all'art. 98 l.f.) "producono effetti solo ai fini del concorso". La Corte ha in particolare sottolineato che "i provvedimenti [...] adottati dal giudice delegato, quand'anche non abbiano formato oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi nell'ambito della procedura fallimentare [...] in altre parole [...] l'ammissione di un credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento". È pertanto possibile che la questione sottostante a un credito ammesso al passivo sia nuovamente e indipendentemente esaminata da un altro giudice in relazione ad aspetti comuni a una diversa controversia che dovesse sussistere tra le stesse parti, anche se fondata sul medesimo rapporto giuridico considerato in sede fallimentare.

GRIGOLLI PARTNER
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE

RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli |
stephan.grigolli@grigollipartner.it
Avv. Giuseppe Mancini |
giuseppe.mancini@grigollipartner.it

DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: LIMITI ALLA CESSIONE DEI CREDITI FISCALI EDILIZI

G. Sposato

A seguito della pubblicazione, sia sulla stampa specializzata che in quella generalista, di notizie circa presunte truffe in materia di bonus fiscali edilizi (le quali, in realtà, hanno avuto ad oggetto principalmente i bonus fiscali diversi dal c.d. Superecobonus 110%), con il D.L. 13/22 (c.d. "Decreto Frodi") il legislatore italiano ha approvato un limite riguardo alla possibilità di cedere i relativi crediti fiscali. Per tutte le diverse tipologie di credito, è stato infatti introdotto il divieto di cessione ulteriore alla prima, dando quindi la possibilità a partire dalla entrata in vigore della nuova disposizione a contrasto degli illeciti (26.02.22), di fare due ulteriori cessioni a favore di intermediari finanziari vigilati. Nulla è cambiato per il beneficiario degli interventi edilizi, il quale potrà, quindi, alternativamente a) cedere il credito fiscale ad un terzo oppure b) optare per lo sconto in fattura. Lo scenario cambia, invece, per i passaggi successivi. Nel caso a) il soggetto che acquista il credito potrà, a sua volta, cedere il medesimo credito solo ed esclusivamente in favore di un soggetto qualificato. Nel caso b), il fornitore che ha applicato lo sconto in fatture potrà effettuare una cessione "libera" mentre le successive cessioni, fino ad un massimo di due, dovranno avvenire esclusivamente in favore di un soggetto qualificato.

Rödl & Partner

Avv. Gennaro Sposato (LLM) |
gennaro.sposato@roedl.com
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

RETAIL & REAL ESTATE

ITALIA: LA DIFFUSIONE DEL GREENWASHING NEL SETTORE RETAIL E LE TUTELE A FAVORE DEI CONSUMATORI

E. Knickenberg -Giardina

P. Cataldo

Negli ultimi anni l'attenzione verso i prodotti "verdi" e sostenibili è sensibilmente accresciuta. Recenti statistiche mostrano infatti che nel settore retail almeno il 30% dei consumatori è disposto a pagare un prezzo più alto della media per acquistare un prodotto ecosostenibile. Le imprese, per accrescere la fetta di mercato in tale settore, hanno aumentato la diffusione dei c.d. green claims, al fine di pubblicizzare le qualità "green" dei propri prodotti e/o della propria organizzazione. Spesso, tuttavia, tali caratteristiche risultano essere non vere o non verificabili integrando il c.d. "green washing". Si tratta di una pratica commerciale scorretta, punita – in via generale – dal Codice del consumo: negli scorsi anni l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, organo preposto alla tutela dei consumatori in caso di pratiche commerciali sleali e/o ingannevoli, ha ordinato alle imprese colpevoli di green washing di interrompere la diffusione dei messaggi pubblicitari decettivi. Tuttavia, in aggiunta alle sanzioni ordinate dalle autorità, la vera perdita di tali imprese consiste nella rottura del legame di fiducia con il "consumatore verde", la cui tutela sarà verosimilmente ancora maggiore nei prossimi anni a fronte delle prevedibili modifiche del Codice del Consumatore e delle Direttive Europee a tutela dei clienti e del settore retail in generale.

COCUZZA & ASSOCIATI
Studio Legale

Rechtsanwältin e Avv. Eva Knickenberg-Giardina |
eknickenberg@cocuzzaeassociati.it
Avv. Patrizio Cataldo | pcataldo@cocuzzaeassociati.it

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

ITALIA: CONTRIBUTO AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL'AGCM 2022

G. Bricchi

C. Steinringer

Tutte le società di capitali i cui ricavi totali sono superiori a 50 milioni di Euro sono tenute a versare il contributo all'AGCM (Art. 10 co. 7ter della l. 287/90).

Il 22.02.22, l'AGCM ha deliberato il contributo dovuto per l'anno 2022 confermando, come negli anni precedenti, l'aliquota ridotta fissata nel 2018, anche per l'anno 2022: il contributo 2022, quindi, è pari allo 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato di società di capitali con ricavi superiori a 50 milioni di Euro.

Eccezione è fatta per le banche e le società di assicurazione per cui valgono i criteri di cui all'art. 16 co. 2 della l. 287/90.

Il contributo massimo è pari a 275.000 Euro, il contributo minimo a 2.750 Euro.

Come ogni anno, il contributo deve essere pagato tra il 1. e il 31 luglio.

Pirola Pennuto Zei & Associati
studio di consulenza tributaria e legale

Avv. Gabriele Bricchi |
gabriele.bricchi@studiopirola.com
Dr. jur. Cora Steinringer Rechtsanwältin e Avvocato |
cora.steinringer@studiopirola.com

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

GERMANIA: DIFFIDE INGIUSTIFICATE A CAUSA DI ADWORDS

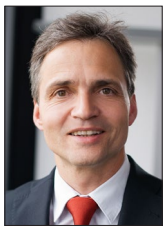

K. Bott

Chi considera violato il proprio diritto d'autore, dei marchi o dei brevetti, farebbe bene a diffidare il presunto autore, prima di andare in tribunale; nella maggior parte dei casi è così possibile comporre la lite con minor dispendio. Se tuttavia la diffida è infondata, si potrebbe produrre un effetto boomerang, qualora il soggetto ingiustamente diffidato pretenda il risarcimento delle spese legali sostenute sulla base dell'art. 823 BGB. La Corte d'Appello di Francoforte ha deciso il 10.02.22 in tal senso (6 U 126/21). Un soggetto considerava violati i propri diritti sul contrassegno aziendale attraverso l'uso che un altro ne faceva come AdWord su Google, ma ciò senza che esso venisse utilizzato "come contrassegno aziendale", come definito in diverse sentenze della CGUE. Il diffidato ha così fatto rigettare la diffida dal suo legale, pretendendo il risarcimento delle spese. La sola assenza di violazione di marchio non basta a fondare il diritto al risarcimento. Una valutazione degli interessi deve concludersi a svantaggio del diffidante ed egli deve aver agito con colpa. Se il legale che ha proceduto alla diffida ha omesso di consigliare il diffidante o lo ha consigliato male, risponde personalmente. La Corte d'Appello di Francoforte ha ritenuto che il diffidante avrebbe dovuto riconoscere che la pubblicità in questione non era illecita, concedendo all'attore il risarcimento delle spese legali.

GvW Graf von Westphalen

RA Dr. Kristofer Bott | k.bott@gvw.com

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

ITALIA: CRIPTO ASSET: COSA CAMBIA CON L'INTRODUZIONE DEL D.M. DEL 13.01.22

Il 17.02.22 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. del 13.01.22, recante modalità e tempistiche con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale, in attuazione delle norme di legge in materia. I prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale o di portafoglio digitale, per poter operare in Italia, dovranno iscriversi ad un'apposita sezione del registro informatizzato dei cambiavalute detenuto dall'OAM (l'organismo che vigila su agenti e mediatori creditizi), con le modalità previste nel D.M. Si prevede che la sezione speciale verrà avviata entro il 18 maggio p.v. Possono iscriversi al registro solo soggetti con sede legale e amministrativa in Italia o soggetti aventi sede in Paesi UE e che siano dotati di stabile organizzazione in Italia. Ne pare conseguire l'impossibilità di operare in Italia per soggetti extra UE (come piattaforme site negli USA o nel Regno Unito) o che operino da un Paese UE solo con modalità cross-border. Il D.M. stabilisce anche dettagliati obblighi di reportistica a carico degli operatori, al fine di facilitare il monitoraggio degli scambi in criptovalute per finalità di lotta al riciclaggio.

F. Dotti

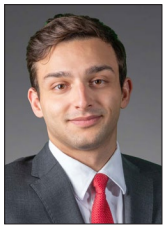

A. Cerini

K&L GATES

Avv. Fabrizio Dotti | fabrizio.dotti@klgates.com
Dott. Andrea Cerini, Trainee | andrea.cerini@klgates.com

DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI

ITALIA: LODO E IMPUGNAZIONE

Vale sempre la considerazione che alcuni contratti non sarebbero stati conclusi ove non fosse stata inserita una clausola arbitrale che garantisce la neutralità del giudicante. Con la riforma dell'arbitrato del 2006 il legislatore italiano ha configurato l'arbitrato come modalità di risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale. Gli effetti del lodo sono stati equiparati a quelli di una sentenza giudiziale riconoscendo quindi al lodo arbitrale pari dignità giurisdizionale. Vi sono tuttavia ancora notevoli differenze tra lodo e sentenza del giudice statale: il lodo è impugnabile limitatamente a casi di nullità, di revocazione e opposizione di terzo. Non è previsto dal codice di procedura un secondo grado di giudizio arbitrale equiparabile all'appello avverso una sentenza del giudice ordinario. A tale lacuna alcuni regolamenti arbitrali, tra i quali quello emanato dalla Camera di Commercio Italo-Germanica, hanno voluto porre rimedio prevedendo anche nella procedura arbitrale una eventuale fase di appello di secondo grado. Quasi superfluo evidenziare che una tale previsione rende la procedura arbitrale maggiormente attraente per gli operatori commerciali che intendono evitare la lunga durata di processi avanti il giudice ordinario.

R. Rudek

A. Gebhard

LAWFED
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
B|R|S|A

RA Avv. Robert Rudek | robert.rudek.brsa@lawfed.com
Avv. Alexander Gebhard |
alexander.gebhard.brsa@lawfed.com

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: PERQUISIZIONE DI UNA BORSA IN SEDE DI ISPEZIONE FISCALE

M. Petrucci

In sede di ispezione fiscale l'Agenzia delle Entrate non può procedere all'apertura di buste, borse, casseforti e mobili in genere senza il consenso del contribuente o l'autorizzazione del magistrato.

Con la sentenza del 2.02.22, n. 3182, la Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata opposizione del contribuente all'apertura di una borsa da parte degli ispettori fiscali costituisce di per sé una manifestazione di consenso ad acquisirne il contenuto ai fini dell'ispezione in corso.

Nel caso in esame, una società aveva elevato ricorso contro un avviso di accertamento perché basato sulla documentazione rinvenuta in una borsa dell'amministratore, dalla quale risultavano rimanenze di magazzino diverse da quelle esposte in contabilità, contestando l'assenza sia del consenso del contribuente, sia dell'autorizzazione del magistrato ad aprire la borsa. La Corte di Cassazione ha concluso che l'assenza di una mancata opposizione del contribuente all'apertura della borsa equivale ad un implicito consenso dello stesso.

RP Legal & Tax

Avv. e Dott. Commercialista Marco Petrucci |
marco.petrucci@rplt.it

IVA E DAZI

ITALIA: IMPORT-EXPORT RUSSIA E UCRAINA – RESTRIZIONI E DEROGHE

S. Amoroso

Con il Provvedimento 99410/22, relativamente agli scambi con le zone di crisi Russia-Ucraina e al fine di permettere il corretto svolgimento delle operazioni doganali negli scambi consentiti ed evitare quelle sottoposte a divieti, le Dogane hanno fornito chiarimenti suddivisi per Paesi destinatari delle misure e corredati delle necessarie indicazioni applicative.

Sono state introdotte ed aggiornate misure restrittive riguardanti l'importazione e l'esportazione di merci considerate a rischio, prevedendo circostanze derogatorie per le quali sono disposti specifici obblighi informativi/autorizzativi, a cui devono conformarsi gli operatori economici, nonché gli adempimenti di controllo da realizzarsi a cura dell'Autorità Doganale.

Le misure restrittive riguardano le zone delle Oblast di Donetsk e Luhansk (Ucraina) e la Russia. Il Regolamento vieta, tra l'altro, l'esportazione di varie categorie di merci destinate alla Russia, restando libere le operazioni aventi ad oggetto merci non rientranti negli elenchi e quelle eseguite previa autorizzazione delle autorità competenti per merci legate a contratti assunti prima del 23.02.22 o per limitati scopi consentiti.

STUDIO ASSOCIATO AMOROSO

Dott. Stefano Amoroso |
stefano.amoroso@studioamoroso.it

NOTE LEGALI

AHK Deutsch-Italienische Handelskammer
Camera di Commercio Italo-Germanica

DE INTERNATIONAL

DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team "Norme & Tributi"

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano
P.IVA/C.F. 05931290968
Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660
E-mail: recht@ahk.it

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

Copyright immagini: Fotolia

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).